



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA











IISMC/2023/Determinazioni/TG/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Affidamento diretto avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature informatiche.

Oggetto: PNRR *Piano* "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Azione 1 – Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento dal titolo "CURIE CLASS" - M4C1I-3.2-2022-961-P-13956

CUP. E34D22006620006 CIG. N. 99266778FF CVP:

codice 30100000 "Apparecchiature informatiche" Me.Pat codice 30230000-0 "Apparecchiature informatiche" A.N.A.C.

Strumento di acquisizione: Me.Pat (Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento)

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTA la Legge Costituzionale n. 5 del 1948 con la quale è stato approvato lo "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le "Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

VISTO il D.P.R. 670 del 1972, avente ad oggetto la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 38057 Pergine Valsugana (TN) - Via S.Pietro, 4 - Tel. (0461) 511397 - Fax (0461) 531743 Cod. Fisc. 96013880222 38056 Levico Terme (TN) - V.le V. Emanuele, 5 - Tel. (0461) 706012 - Fax (0461) 709105 www.curiepergine.it e-mail Pergine: segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it pec:segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it

concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige", segnatamente gli articoli 8 e 9 disciplinanti le materie su cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;

VISTO il D.Igs. 266 del 1992 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" che all'art. 2 comma 1 prescrive che "Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti";

VISTO il D.lgs. 62 del 2017 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di contratti pubblici" il quale all'art. 1 prescrive che "Le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 1) e 17) del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670,attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 2012 n. 234";

VISTA l'informativa diramata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Direzione Generale della Provincia prot. PAT/RFS506-28/06/2023-0500982, avente ad oggetto "Legge provinciale 26 maggio 2023 n. 4 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale", la quale alla pagina 4 prescrive che "con riferimento alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito sia inviata a partire dal 1 luglio, trovano immediata applicazione anche in territorio provinciale le norme statali recate dal D.lgs. 36/2023 nei limiti in cui l'ordinamento provinciale vi faccia espresso rinvio (es. disciplina in materia di concessioni o partenariati pubblico-privati) o nelle ipotesi in cui nell'ordinamento provinciale stesso sussista una lacuna da colmare con la normativa statale ai sensi dell'art. 105 dello Statuto (a mero titolo esemplificativo motivi di esclusione, avvalimento, soggetti ammessi a partecipare alle procedure, ecc.). Per le altre disposizioni continua invece a trovare applicazione l'ordinamento provinciale fino ad una sua eventuale modificazione in sede di assestamento di bilancio";

VISTO che la Legge Provinciale n. 4 del 2023 ha esplicitamente recepito le nuove soglie relative alla procedura di affidamento diretto novellando l'art. 21 comma 4 della Legge Provinciale n. 23/1990, il quale a seguito di riforma recita che: "Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter), ed e) del comma 2 nonché fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";

VISTO il D. lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici;

VISTO L'ART. 35, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 il quale dispone che "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggetti lo giustifichino;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l'istituto del frazionamento artificioso (Cons. di Stato, sezione V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale "il funzionamento artificioso presuppone l'identità della tipologia di forniture e servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera";

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTA la L.P. n. 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in particolare l'art. 23 "Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa" in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il dirigente "adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24";

VISTA la L.P. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTA la legge provinciale 23 del 1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", con particolare riguardo all'art. 36 ter 1 e all'art. 21;

VISTA la legge Provinciale 23 del 1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"; VISTA la Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio edi contabilità generale della Provincia autonoma di Trento":

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti localie dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), attuativo dell' art. 16 della l.p. 5 del 2006, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;

VISTA la legge provinciale n. 2 del 2016 Legge Provinciale di recepimento delle Direttive Europee in Materia di contratti pubblici 2016;

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 2020 "Decreto Semplificazione" convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 "Decreto Semplificazione bis", convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;

VISTO il il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTE le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;

VISTI gli avvisi del Ministero dell'Istruzione codice M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class - Ambienti di apprendimento innovativi e M4C1I3.2-2022.962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 "Decreto di riparto delle risorse tra

le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", in cui nell'Allegato 1) viene indicata un'assegnazione presunta massima per l'Istituto di € 171.387,50 per l'Azione 1 "Next Generation Classrooms" e di € 164.644,23 per l'Azione 2 "Next Generation labs";

VISTO il progetto inoltrato attraverso il portale Futura identificativo TNIS004006 -M4C1I3.2-2022-961-P-13956, denominato "CURIE CLASS"" -M4C1I3.2-2022-962-P-17587 denominato "CURIE LABS";

VISTO l'Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "CURIE CLASS" e "CURIE LABS";

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 10 del 19 ottobre di approvazione della partecipazione al progetto PNRR Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classrooms - Azione 2 - Next Generation Labs; VISTA la Delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 12 di data 26 ottobre 2022 di approvare la partecipazione dell'Istituto al PNRR Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms -Azione 2 - Next Generation Labs;

VISTA l'iscrizione a bilancio dei progetti (Azione 1 e 2) avvenuta con determine della Dirigente scolastica n. 28 di data 27 marzo 2023 e n. 30 di data 27 marzo 2023;

VISTO che il Piano finanziario inserito in ciascuno dei due progetti contempla le seguenti voci di spesa:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)
- Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi;
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento
- Spese di progettazione e tecnico operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

CONSIDERATO che sul progetto dell'Azione 1 si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di apparecchiature informatiche, destinato alle aule scolastiche al fine di renderle ambienti di apprendimento dinamici, flessibili, cooperativi e inclusivi anche grazie all'utilizzo mirato di tecnologie, nello specifico Pc per aule AIO;

TENUTO CONTO della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

DATO ATTO della Scheda 3 – Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, allegata alla Circolare DNSH n. 32/2021, che stabilisce le caratteristiche che i beni devono possedere al fine del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;

VISTO l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021,

escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) ha previsto la seguente semplificazione:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

CONSIDERATO che l'amministrazione intende avvalersi di tale deroga prevista in norma e quindi approvvigionarsi dei beni per il tramite degli strumenti predisposti dall'Agenzia Provinciale degli Appalti (art. 39 bis della legge provinciale 3/2006), della Provincia autonoma di Trento, considerato che il Me.Pat è lo strumento di riferimento per l'approvvigionamento nella Provincia di Trento e consente tempi più rapidi di gestione;

considerato altresi' che la legge n. 208 del 2015 prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

CONSIDERATO che l'Agenzia Provinciale Appalti Contratti (APAC) opera infatti in qualità di centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e fornitura, ed in qualità di centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e fornitura, pertanto quale soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti

dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni APAC attive in merito a tale tipologia di fornitura;

CONSIDERATO altresì che il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo.

RITENUTO che la dott.ssa Tiziana Gulli, dirigente dell'istituzione scolastica "Marie Curie" di Pergine Valsugana, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

TENUTO CONTO che nella fattispecie il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016 sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico di responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO altresì l'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e le Linee Guide A.N.A.C. n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

RILEVATA l'esigenza di indire, per l'acquisizione della fornitura di apparecchiature informatiche, una procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, mediante trattativa diretta/confronto di preventivi e successiva acquisizione della fornitura tramite Me.Pat;

DATO ATTO che è stata svolta una ricognizione di manifestazioni di interesse mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto di apposito avviso in data 01 giugno 2023 prot. 6422, con scadenza 9 giugno 2023, senza limitazioni di numero di operatori tra cui effettuare la selezione, volta all'individuazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere inclusi nel confronto concorrenziale finalizzato all'affidamento diretto della fornitura;

DATO ATTO che alla scadenza del termine dell'avviso cui sopra sono pervenute quattro manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici, e che pertanto tali soggetti sono stati tenuti in considerazione nell'ambito del confronto concorrenziale ai fini dell'affidamento:

- 1) Villotti Srl con sede legale in via G.B. Trener 10/B a Trento (TN), P. Iva 00492710223.
- 2) DLOGIC Srl, con sede legate in via Castel Sporo, 16/A a Cles (TN), P.Iva 02238720227.
- 3) ACS Data System Spa, con sede in via Luigi Negrelli 6, a Bolzano (BZ), P. Iva 00701430217.
- 4) SIDERA ICTease Srl, con sede in viale Druso 339 a Bolzano (BZ) P.Iva 03100530215.

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal D.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

CONSIDERATO che in data 29 giugno 2023 è stata pubblicata la determina a contrarre n. 64, nell'ambito della quale sono stati stabiliti l'oggetto del contratto, il tipo di procedura di affidamento, i requisiti di partecipazione, il criterio di scelta del contraente e la documentazione da presentare ai fini della partecipazione;

CONSIDERATO che nella citata determina a contrarre n. 64 di data 29 giugno 2023 l'importo massimo per la realizzazione della fornitura è stato stabilito in € 31.147,54 oltre Iva e che tale importo è stato determinato in considerazione della tipologia di forniture cui appartengono i beni oggetto delle procedure di acquisto, pertanto la medesima CPV;

CONSIDERATO che pertanto la procedura indetta è quella di affidamento diretto, trattandosi di appalto al di sotto della soglia di € 140.000,00, prevista dalla normativa;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto fa riferimento alla CPV "Apparecchiature informatiche" che sul Me.Pat si presenta con il codice 30100000, mentre sul portale Anac si identifica con il codice 30230000-0 "Apparecchiature informatiche";

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto da parte della ditta Sidera ICTease srl risulta conforme a quanto richiesto dall'amministrazione per ciò che attiene le caratteristiche e le finalità dei beni offerti, nonché la congruità del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti;

CONSIDERATO che l'amministrazione procede a verificare la sussistenza da parte dell'affidatario di tutti i requisiti di carattere generale e speciale ai sensi degli articoli 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020;

CONSIDERATO che l'amministrazione procede comunque a stipulare il contratto nelle more del completamento di tutti i controlli, attualmente in corso di svolgimento, considerata l'urgenza di effettuare gli ordinativi di fornitura prima del periodo di ferie delle ditte di produzione e distribuzione;

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA il contratto stipulato prevedrà una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui si dovesse constatare la mancanza di uno o più dei requisiti di carattere generale e speciale durante l'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che non si è proceduto a richiedere all'operatore economico la presentazione della garanzia definitiva alla luce della soglia dell'affidamento e della solidità finanziaria dell'operatore economico, che ha anche dimostrato di aver già effettuato prestazioni analoghe a quella richiesta presso altri enti;

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad escludere l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni", e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

VISTO l'art. 1. comma 65 e 67 della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo dalla gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

DATO ATTO che il RUP, secondo quanto disposto dalla delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022, ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, pari a 33.911,12; IVA inclusa (corrispondente a €. 27.796,00 IVA esclusa) trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto in favore dell'operatore Sidera ICTease srl, con sede in viale Druso n. 114/G a Bolzano (BZ), P. Iva 03100530215;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto i beni sotto indicati per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 27.796,00 Iva esclusa, con Iva pari a € 6.115,12:
- n. 40 PC aule AIO
- n. 40 Cavi HDMI
- n. 40 Cavi Usb
- di autorizzare la spesa complessiva di € 33.911,12 da imputare sul capitolo 402390 (Attuazione progetti cofinanziati Ue ed Fse) dell'esercizio finanziario 2023, sulla prenotazione fondi n. 4027635, ai sensi dell'esigibilità;
- di nominare la dott.ssa Tiziana Gulli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- di dare atto che lo strumento di acquisizione dei beni è il Mercato elettronico della Provincia di Trento (Me.Pat), per la CPV "Apparecchiature informatiche" che sul Me.Pat si presenta con il codice 301000000, mentre sul portale Anac si identifica con il codice 30230000-0 "Apparecchiature informatiche";
- di dare atto che l'amministrazione procederà al pagamento della fattura elettronica emessa dall'operatore economico solo dopo avvenuta liquidazione del finanziamento Pnrr, anche parziale, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e che l'operatore economico ha accettato espressamente tale condizione;
- di dare atto che i codici CUP e CIG sono quelli esposti in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 1303/2013 e ss.mm.;
- di autorizzare la stipula immediata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del D.lgs 50/2016 (non applicazione termine dilatorio di stand still di 35 giorni);
- che il presente provvedimento è pubblicato sull'albo online dell'istituzione scolastica e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti".
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Tiziana Gulli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 – "Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali" -della L.p. 7/1979" per quanto riguarda:

- 1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;
- 2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;
- 3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa;
- 4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
- 5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO Graziella Michelon

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile